



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Comune interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed, in particolare, di quelle concernenti:
 - a. gli individui, di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
 - b. le persone diversamente abili, con deficit mentale, fisico o sensoriale, e quelle in situazioni di disagio e di bisogno;
 - c. le realtà locali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello internazionale, nazionale e regionale, contribuendo a promuovere l'immagine del Comune al di fuori del territorio comunale;
 - d. manifestazioni agonistiche di rilevanza nazionale ed internazionale che accrescano il prestigio del Comune o che costituiscano un veicolo per la diffusione dell'immagine della città.
2. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della città.
3. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è, prioritariamente, rivolto alla diffusione ed alla pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e, in via residuale, alle manifestazioni non sportive di interesse pubblico.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune e delle attrezzature in essi esistenti.

TITOLO II GESTIONE E UTILIZZO

Art. 3 Gestione

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi, secondo le prescrizioni del presente regolamento:
 - direttamente;
 - mediante affidamento in concessione a terzi, ove l'Amministrazione Comunale ne valuti la convenienza, allorché la necessità di un'adeguata loro manutenzione e della migliore organizzazione dei servizi connessi non faccia ritenere efficiente la gestione diretta di dette strutture.
2. La gestione degli impianti sportivi, in ogni caso, deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

**TITOLO III
GESTIONE DIRETTA**

**CAPO I
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 4
Utilizzo degli impianti sportivi**

1. L'utilizzo degli impianti sportivi è subordinato ad apposito provvedimento di concessione in uso o di autorizzazione temporanea.
2. L'autorizzazione temporanea potrà essere richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per svolgimento di attività di avviamento allo sport o motoria di base o, infine, per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale (manifestazioni, gare agonistiche e non, saggi, studi, convegni) e potrà essere rilasciata in periodi e/o orari di scarso affollamento degli impianti.
3. La concessione in uso o il provvedimento di autorizzazione temporanea, oltre ad indicare specificamente le attività autorizzate, prevedono l'esatto periodo temporale consentito per l'utilizzo dell'impianto ed i relativi orari.
4. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.
5. Possono utilizzare gli impianti sportivi comunali:
 - a) tutti i cittadini singoli;
 - b) le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
 - c) le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
 - d) le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive.

**Art. 5
Termini di presentazione delle domande**

1. Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate all'Ufficio Sport del Comune, di norma:
 - a. con almeno 7 giorni d'anticipo per le iniziative a carattere occasionale;
 - b. con almeno 15 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso concerne lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni;

- c. con almeno 30 giorni d'anticipo quando la richiesta di concessione in uso attiene allo svolgimento di una manifestazione abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;
- d. entro il mese precedente all'inizio delle attività, qualora queste siano programmate su base annua o stagionale.

Art. 6 **Contenuto delle istanze**

1. Ai fini del rilascio della concessione in uso di cui al precedente art. 4, i richiedenti debbono inoltrare istanza al Comune contenente:
 - a. la qualità del richiedente, giusta il disposto di cui all'art. 4;
 - b. l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - c. l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
 - d. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - e. il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;
 - f. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al loro risarcimento;
 - a sollevare il Comune, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - a sottoporre i propri aderenti, qualora si trattasse di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - a contrarre, presso un apposito Istituto, apposita assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgessero attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivare durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;
 - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati e a non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui all'art. 4, i richiedenti debbono inoltrare istanza al Comune contenente:
 - certificazione di buona salute;
 - polizza assicurativa per danni agli impianti ed a terzi;
 - formale dichiarazione liberatoria del Comune da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso dell'impianto medesimo;
 - atto costitutivo e statuto in caso di associazioni.

Art. 7 **Priorità per il rilascio delle concessioni**

1. Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:
 - a. data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;
 - b. partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza;
 - c. programma di attività svolte;
 - d. programma di attività da svolgere;
 - e. numero degli atleti tesserati;
 - f. data di presentazione dell'istanza.
2. A parità di condizioni, deve essere garantita priorità ai soggetti operanti senza fini di lucro.
3. E' facoltà dell'Ente di convocare gli interessati in apposita conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso, compete all'Amministrazione definire il quadro completo degli orari.

Art. 8 **Esclusioni per mancanza di requisiti**

1. Nessuna concessione in uso od autorizzazione temporanea può essere disposta dal Comune a favore di richiedenti privi dei requisiti richiesti e previsti al precedente art. 6 o le cui istanze si pongano in contrasto con le presenti norme regolamentari, salvo che, sulla base di idonee verifiche, siano accertati l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 9 **Rinuncia**

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati all'istante la cui richiesta, in ordine cronologico, è rimasta inevasa.

Art. 10 Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per attività proprie, per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore.
2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede, con congruo anticipo e tempestività, a dare comunicazione della sospensione al concessionario.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto al concessionario, da parte del Comune.

Art. 11 Obblighi dell'utilizzatore

1. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dal concessionario, senza alcuna responsabilità da parte del Comune.
2. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo.
3. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso o autorizzato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione o l'autorizzazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 12 Divieti

1. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti, è tassativamente vietato all'utilizzatore:
 - servirsi degli impianti per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
 - non garantire la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - non fornirsi delle necessarie autorizzazioni e nulla osta di legge, ove necessari;
 - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi degli impianti avuti in uso;
 - consentire che vengano usate calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle strutture sportive;
 - consentire che si effettuino allenamenti sui campi di calcio in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione dell'Amministrazione;
 - consentire l'utilizzo di spazi non destinati specificamente al pubblico, da parte di genitori e accompagnatori;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 13 Spese

1. Tutte le spese connesse, direttamente e/o indirettamente, alla/e manifestazione/i fanno carico all'utilizzatore, ivi comprese le spese S.I.A.E., qualora dovute.
2. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento delle quote d'uso, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da aggiornarsi ogni anno.

Art. 14 Installazione di particolari attrezzature negli impianti

1. Per le manifestazioni sportive e, in genere, per quelle extra sportive, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature, non comunemente esistenti nell'impianto, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione per l'installazione.
2. Detta installazione dovrà essere effettuata a cura e spese dell'utilizzatore, il quale dovrà provvedere alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da esso organizzate.
3. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi in modo tale da evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

Art. 15 Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco

1. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate.

Art. 16 Utilizzo di materiali pubblicitari

1. E' fatto assoluto divieto agli utilizzatori degli impianti di esporre, sia durante gli allenamenti che durante le manifestazioni ufficiali, cartelloni o altro materiale pubblicitario, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ovvero ove ciò non sia espressamente previsto nel provvedimento concessorio o autorizzatorio, pena la immediata revoca dello stesso.
2. In ogni caso, il materiale pubblicitario dovrà essere montato e smontato a cura e spese del l'utilizzatore e le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi in modo tale da evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

Art. 17 Ammanchi, furti e danni materiali

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che, agli stessi od a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento dell'attività.
2. Il concessionario è tenuto ad eliminare ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o stati di pericolo.

Art. 18
Uso corretto degli impianti sportivi

1. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed, infine, ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto.
2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, saggisti, scolari, ulteriori soggetti per i quali l'utilizzo è ammesso ai sensi della presente norma regolamentare, oltre che ai rappresentanti e funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa concessione o autorizzazione.
3. Il concessionario risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
4. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
A tal fine il concessionario è tenuto ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Art. 19
Responsabilità per danni arrecati agli impianti, attrezzature e servizi

1. Gli intestatari delle concessioni o autorizzazioni sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a richiedere ad essi il risarcimento degli eventuali danni arrecati, anche da terzi, alle strutture date in utilizzo.

CAPO II
VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE – SANZIONI

Art. 20
Potere di vigilanza

1. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della concessione o dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto sportivo - di vigilare:
 - a. sull'uso dell' impianto, delle attrezzature e degli accessori;
 - b. sul rispetto dei limiti del provvedimento concessorio o autorizzatorio;
 - c. sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento ed alla convenzione accessiva al provvedimento concessorio.
2. L'azione di vigilanza sarà espletata dall'Amministrazione Comunale attraverso le proprie strutture.

Art. 21
Revoca e decadenza del provvedimento autorizzatorio o concessorio

1. La concessione o l'autorizzazione potranno essere revocate, anche parzialmente, prima della scadenza del termine finale indicato nelle stesse e senza alcun diritto di indennizzo, nelle ipotesi di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o nelle stesse o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, salvo l'obbligo di risarcire eventuali danni prodotti dall'utente.

2. A seguito della revoca, l'impianto potrà essere concesso in uso ad altro soggetto, nei limiti previsti dalla concessione revocata e dal presente regolamento.
3. Qualora si riscontri il mancato utilizzo degli impianti sportivi, senza giustificazione alcuna, sarà disposta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

CAPO III QUOTE D'USO

Art. 22 Determinazione delle tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2. Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad es. per lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Art. 23 Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, dovranno essere prodotte in visione, al termine di ogni mese, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
3. A garanzia dei pagamenti il Comune, se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di cauzione.
4. In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile, una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 24 Morosità nel pagamento delle quote d'uso – Sanzioni

1. La morosità nel pagamento delle quote d'uso comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

Art. 25 Esenzioni dal pagamento delle quote d'uso

1. L'uso degli impianti comunali è concesso o autorizzato, a titolo gratuito, alle scuole elementari e medie ed ai soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e gli svantaggiati in ragione dello scopo solidaristico, senza finalità di lucro.

TITOLO IV GESTIONE AFFIDATA IN CONCESSIONE A TERZI

Art. 26

Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti mediante affidamento in concessione a terzi, ove l'Amministrazione Comunale ne valuti la convenienza, allorché la necessità di un'adeguata loro manutenzione e della migliore organizzazione dei servizi connessi non faccia ritenere efficiente la gestione diretta di dette strutture.
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso avviso pubblico, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente titolo, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto avviso.
3. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.
4. In presenza della gestione in concessione di impianti sportivi, il soggetto proprietario della struttura rimane il Comune, al quale si affiancano il soggetto gestore ed il soggetto utente, come individuato al precedente art. 4, co. 5.

Art. 27

Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire, in via preferenziale, a favore di:
 - Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche;
 - Enti di Promozione Sportiva;
 - Discipline Sportive Associate;
 - Federazioni Sportive Nazionali.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario si terrà conto dei seguenti requisiti:
 - a. rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - c. sede operativa e reclutamento sportivo nel territorio comunale;
 - d. livello della struttura tecnico-sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
 - e. livello dei campionati disputati e da disputare;
 - f. risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
 - g. svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili, anziani, minori o categorie disagiate di utenti;
 - h. numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
 - i. anzianità di attività.
3. A parità di requisiti, prevale, sulle altre, l'istanza presentata da soggetti che operano nel territorio comunale. In caso di ulteriore parità, si procede all'individuazione mediante sorteggio.

Art. 28
Durata della concessione

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a cinque anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un numero maggiore di anni, comunque non superiore a nove, in riferimento all'entità dell'impegno previsto.
3. Decorso il termine convenuto, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di formale disdetta, essendo esclusa la tacita proroga o il tacito rinnovo.
4. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione in concessione dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui al presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 29
Canone di utilizzo – Tariffe ed Esenzioni

1. Nella convenzione, stipulata sulla base dello schema tipo allegato al presente regolamento, è fissato il canone di utilizzo a carico del concessionario, tenuto conto del grado di onerosità della gestione dell'impianto, dello stato d'uso dello stesso e delle spese a carico delle parti.
2. Il canone dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.
3. Il concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le stesse tariffe stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, nonché le esenzioni previste dal precedente art. 25.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il concessionario provvede alla riscossione ed all'incameramento nel proprio bilancio delle tariffe.

Art. 30
Contributo del Comune

1. A fronte degli oneri gestionali sostenuti dal gestore per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, l'Amministrazione Comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione, quantificato nell'avviso pubblico e nella convenzione.

Art. 31
Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 32
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, perché vengano restituiti, alla scadenza della concessione, in stato di perfetta efficienza.

2. Il concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e/o distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione.
3. Il concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
4. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
5. Il concessionario, deve presentare all' Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
6. Il concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
7. Il concessionario deve mettere a disposizione del Comune, su comunicazione con congruo anticipo effettuata da quest'ultimo, gli impianti sportivi allorché il loro utilizzo necessiti per manifestazioni organizzate dal medesimo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
8. Il concessionario si impegna a non utilizzare la struttura ove inagibile per condizioni metereologiche avverse, senza nulla a pretendere dal Comune concedente.
9. Il concessionario, che intenda avvalersi di lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 34 Oneri a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative a:
 - a. custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali e delle attrezzature costituenti la struttura;
 - b. manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;
 - c. energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefoni;
 - d. irrigazione e cura del verde.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti previa autorizzazione del Comune.
3. Il concessionario assume la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare, dagli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature, alla funzionalità degli

stessi. Il Comune resta, comunque, esonerato da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 35

Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune provvede al mantenimento delle certificazioni di agibilità dell'impianto ed alle assicurazioni concernenti la struttura.
2. Il Comune provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
3. Il concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale, la quale, effettuate le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 36

Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione in gestione dell'impianto sportivo, prevista dal presente Regolamento.
2. Il Concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa, con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione, per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ai suddetti impianti.
3. L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 37

Revoca della concessione

1. La concessione potrà essere revocata, prima della scadenza convenuta, senza alcun diritto di indennizzo, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo concesso.
1. La concessione potrà essere, altresì, revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, senza che nulla il concessionario abbia a pretendere, se non la restituzione dei canoni pagati, limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Art. 38

Recesso del concessionario

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione, dando un preavviso di almeno tre mesi all'Amministrazione Comunale.

Art. 39
Risarcimento dei danni al Comune

1. Competerà al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta si procederà, a qualsiasi titolo, alla cessazione del rapporto di concessione.

Art. 40
Subentro nella concessione

1. Nei casi di recesso del concessionario o di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune potrà concedere in gestione l'impianto ad altro soggetto, in possesso dei prescritti requisiti, che ha già presentato istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza di cui al precedente art. 26, co. 2.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41
Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicitare i loro effetti sui contenuti del presente regolamento, le rendono direttamente applicabili all'oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del regolamento.
3. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del presente regolamento è attuata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 42
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 43
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Schema di convenzione per la gestione in concessione di impianto sportivo comunale

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _____ E _____
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO _____**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,
nella sede municipale;

TRA

Il Comune di Calatabiano, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Comune", P.zza V. Emanuele, n. 32, P. I. e C.F. n. 00462070871, per il quale interviene il Dr. _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, al presente atto autorizzato in virtù dell'art. 51, comma 3, lett. c), della legge n.142/90, come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lett. h), della L.R. 11/12/1991, n.48;

E

il _____, con sede in _____, Via _____, n. ____, P. I. e C.F. _____, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Concessionario", per il quale interviene il Sig. _____, nato a _____, il _____, nella sua qualità di _____, autorizzato in virtù _____, allegato al presente atto.

In esecuzione del vigente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e della determina del Responsabile di Area n. _____ del _____, emanata, previo atto d'indirizzo diramato dalla Giunta Comunale, con propria delibera n. _____ del _____, esecutiva.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune concede in gestione a _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, P. I. e C.F. _____, Telefono _____, Fax _____, l'impianto sportivo _____, sito in _____, risultante dall'allegata planimetria.

Art. 2

Scopo della convenzione

1. Il Comune concede la gestione dell'impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento di finalità sportive, ricreative e sociali, delle quali riconosce la rilevanza.
2. Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dal regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e dalla presente convenzione.

Art. 3 Durata

1. La concessione ha la durata di anni _____, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.
Decorso il suddetto termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
2. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione in concessione dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui al Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 4 Stato di consistenza dell'impianto

1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Concessionario prende in consegna l'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 5 Canone

1. Il canone, fissato in € _____ (euro _____), IVA compresa, dovrà essere corrisposto annualmente ed anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale n. 15850951, intestato al Comune di Calatabiano – Servizio Tesoreria.
2. A decorrere dalla seconda annualità, il canone verrà adeguato in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT e pubblicate nella G.U.R.I., dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.

Art. 6 Contributo

1. A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l'Amministrazione Comunale definisce un contributo annuale, pari al ____ e, comunque, non superiore a _____ delle spese sostenute e debitamente documentate per l'approvvigionamento elettrico ed idrico.

Art. 7 Tariffe

1. Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le stesse tariffe stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, nonché le esenzioni previste dal regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali (scuole elementari e medie, soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e per gli svantaggiati).
2. Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile ed aperto al pubblico.

Art. 8 Modalità di utilizzo dell'impianto

1. Il Concessionario:
 - a. non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;

- b. deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, sì da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- c. deve segnalare tempestivamente al Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- d. deve consentire al Comune, alle scuole elementari e medie, ai soggetti che promuovono lo sport per gli anziani e per gli svantaggiati l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare;
- e. deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- f. deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- g. deve provvedere, qualora si avvalga di lavoratori dipendenti, a corrispondere agli stessi il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- h. non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;
- i. deve mettere a disposizione del Comune, previa comunicazione con congruo anticipo effettuata da quest'ultimo, gli impianti sportivi allorché il loro utilizzo necessiti per manifestazioni organizzate dal medesimo o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti;
- j. si impegna a non utilizzare la struttura ove inagibile per condizioni metereologiche avverse, senza nulla a pretendere dal Comune concedente.

Art. 9

Divieto di sub - concessione

1. Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

Art. 10

Servizi di ristoro e pubblicità

1. Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero, il Concessionario può esercitare, a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione:
 - a. la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;
 - b. il servizio bar, ristoro, rivendita di tabacchi da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Art. 11
Oneri a carico del concessionario

1. Il Concessionario deve provvedere:
 - a. alle spese per la pulizia dei locali ed a quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - b. alle spese per l'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, i telefoni;
 - c. alle spese per l'irrigazione e cura del verde, ove presente;
 - d. alle spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concesse;
 - e. alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;
 - f. alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
 - g. a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
 - h. alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;
 - i. al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

Art. 12
Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto, in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, previa autorizzazione del Comune.
2. Il Comune assume la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare, dagli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti, strutture ed attrezzature, alla funzionalità degli stessi. Il Comune resta, comunque, esonerato da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.
3. Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto:
 - a. La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, le tinteggiature interne, la riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
 - b. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
 - c. la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
 - d. la riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, le riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
 - e. la manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni e prova delle protezioni, la manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di

apparecchiature inefficienti, quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

- f. la manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S;
 - g. la verifica periodica degli idranti e degli estintori;
 - h. la verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;
 - i. la riparazione e la sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto, comprese le recinzioni aeree;
 - j. la riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e la manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
 - k. la riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo etc.;
 - l. la vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
 - m. la verifica periodica annuale degli impianti elettrici, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
 - n. la verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della Azienda USL competente, con pagamento dei relativi oneri;
4. Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.
5. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione.
6. Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidandolo ad eseguire i lavori entro un termine prefissato.
7. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Art. 13 **Oneri a carico del Comune**

- 1. Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno 60 giorni, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.
- 2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere, all'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi.
- 3. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire riparazioni urgenti, provvede ad effettuare le necessarie segnalazioni all'Amministrazione Comunale.
5. Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando, in tal caso, il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 14 Rendicontazione

1. Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - a. una relazione sulla situazione attuale dell'impianto;
 - b. una relazione sugli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno precedente;
 - c. una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo.

Art. 15 Controlli

1. Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e/o dal regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.
2. Nell'esercizio di detti controlli il Comune si avvale dell'apporto di proprio personale.

Art. 16 Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione.
2. L'Amministrazione Comunale è, in ogni caso, esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 17 Garanzie assicurative

1. Il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, che tuteli il Comune per danni prodottisi nei confronti del pubblico, degli atleti, delle persone che accedono, a qualsiasi titolo, all'impianto, nonché nei confronti di cose di terzi.
2. Per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alla struttura di proprietà comunale, oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi, con i seguenti massimali minimi:
Danni all'impianto € _____ (euro _____);
Furto e Incendio € _____ (euro _____).
3. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della presente convenzione.

Art. 18
Revoca della concessione

1. La concessione potrà essere revocata e la presente convenzione risolta, prima della scadenza convenuta, senza alcun diritto di indennizzo, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione medesima e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo concesso.
2. La concessione potrà essere, altresì, revocata e la presente convenzione risolta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per accertata indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di lavori sugli impianti, senza che nulla il Concessionario abbia a pretendere, se non la restituzione dei canoni pagati, limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Art. 19
Recesso del Concessionario

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione, dando un preavviso di almeno tre mesi all'Amministrazione Comunale.

Art. 20
Risarcimento dei danni al Comune

1. Competerà al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta si procederà, a qualsiasi titolo, alla cessazione del rapporto di concessione.

Art. 21
Subentro nella concessione

1. Nei casi di recesso del concessionario o di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune potrà concedere in gestione l'impianto ad altro soggetto, in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 22
Spese

1. Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla concessione sono a carico del Concessionario.

Art. 23
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché alle disposizioni normative applicabili in materia.

Art. 24
Foro competente

1. Per ogni controversia relativa al rapporto concessorio in oggetto è competente l'Autorità Giudiziaria.
2. E, in ogni caso, esclusa la competenza arbitrale.

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.

II CONCESSIONARIO

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE di _____ - Sig. _____)

IL COMUNE CONCEDENTE
(IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA – Dr. _____)

Si approva specificatamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola contenuta nell'art. 15 del presente contratto.

II CONCESSIONARIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE di _____ - Sig. _____)
